

Codice A1813C

D.D. 21 novembre 2025, n. 2287

T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022. Autorizzazione idraulica/concessione breve per realizzazione di intervento di adeguamento di un'esistente opera di presa sul torrente Stura ed implementazione del deflusso ecologico in comune di Pessinetto (TO)- Centrale Lederplast. Richiedente: Lederplast spa con sede in Pessinetto (TO).



ATTO DD 2287/A1813C/2025

DEL 21/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022.

Autorizzazione idraulica/concessione breve per realizzazione di intervento di adeguamento di un'esistente opera di presa sul torrente Stura ed implementazione del deflusso ecologico in comune di Pessinetto (TO)- Centrale Lederplast.

Richiedente: Lederplast spa con sede in Pessinetto (TO).

Con nota in data 12/09/2025, pervenuta a questo settore in data 23/09/2025 al prot. 42030, la società Lederplast Spa con sede in Pessinetto (TO) ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per l'adeguamento di un'esistente opera di presa sul torrente Stura, per l'implementazione del deflusso ecologico (DE) in comune di Pessinetto (TO).

Con nota in data 07/10/2025 prot. 44291 questo Settore ha avviato il procedimento di che trattasi secondo i disposti dell'art. 7 della L. 241/1990 e richiesto il versamento delle spese istruttorie previste dal D.P.G.R. 10/R/2022; detto versamento è stato effettuato dal richiedente in data 30/10/2025.

La soluzione progettuale individuata per consentire l'integrazione al rilascio del DE prevede l'automazione e gestione della paratoia dissabbiatrice ubicata in corrispondenza della presa della centrale in oggetto, e funzionale a consentire la restituzione in alveo di una porzione delle portate scaricate dalla centrale "Stazione" e derivate dall'impianto Lederplast, prima dell'imbocco del canale di adduzione in centrale.

Per misurare in maniera univoca l'entità delle portate rilasciate, si dovrà provvedere all'installazione di un pancone metallico di larghezza utile pari a circa 2 m, posato all'interno di gargami metallici già presenti nella sezione di scarico in alveo. I gargami saranno movimentabili con argano rimovibile per consentirne la rimozione in caso di operazioni straordinarie di sghiaio. Il pancone dovrà avere un petto di altezza non inferiore a 50 cm per consentire la riduzione della velocità della portata in arrivo da monte, e assicurare la corretta misura del rilascio.

Si prevede l'installazione di un'asta graduata posta a monte dello stramazzo, per consentire la verifica in sito dell'effettivo battente e quindi della portata restituita all'alveo. Il battente idrico stramazzone sarà misurato in continuo da un trasduttore di livello, consentendo in ogni momento la verifica dell'entità del rilascio anche da remoto. Il segnale del trasduttore sarà trasmesso al PLC di centrale, al fine di regolare il grado di apertura della paratoia dissabbiatrice con la misura di livello e il connesso valore di portata rilasciata.

Infine, per individuare l'entità del rilascio integrativo eventualmente da garantire si rende necessario misurare la portata naturale effettivamente defluente in Stura, prima della restituzione delle portate turbinate dalla centrale. A tal fine sarà necessario provvedere all'installazione di un trasduttore di livello in alveo, in corrispondenza di una sezione nota e per quanto possibile fissa dell'alveo dello Stura, individuata preliminarmente poche decine di metri a monte dello scarico della centrale.

Il tutto sarà realizzato secondo il progetto, agli atti di questo Settore in formato digitale, redatto a firma degli ingg. Chiara Amore e Michela Gori – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, allegato all'istanza.

Il parere alla Città Metropolitana di Torino ai sensi della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, è qui pervenuto con prescrizioni in data 15/10/2025 al prot. 45786, e lo si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Effettuato sopralluogo da parte di funzionari del Settore, ed a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Stura.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/904 e s.m.i.;
- artt. 42 e 48 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l.r. n. 12/2004 e s.m.i.;
- l.r. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici di cui al parere della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora - pervenuto con nota in data 19/07/2024 prot. p.e.c. 102887 (ns rif. del 19/07/2024 prot. p.e.c. 35544), che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante

"Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14" che all'art. 26 comma 1) lett. d stabilisce e prevede che "non sono soggette al rilascio della concessione demaniale né al pagamento di canone gli interventi di manutenzione di opere esistenti [...]";

- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la società Leaderplast spa con sede in Pessinetto (TO), ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2) trattandosi di lavori in alveo dovranno essere adottate tutte le cautele che il caso richiede sia per sicurezza delle maestranze impiegate, sia per la tutela del buono regime idraulico del corso d'acqua interessato;

3) le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regole d'arte, restando il soggetto proponente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4) è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale dal sedime dell'alveo del torrente in argomento;

5) è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

6) la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

7) l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo

(abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;

8) il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

9) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare in caso di messa in secca parziale o totale dovrà rispettare quanto prescritto dal parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino qui pervenuto in data 15/10/2025 prot. 45786 ai sensi della LR n° 37/2006 allegato alla presente a costituirne parte integrante;

12) il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori e, ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Riccardo Crivellari

Walter Buono

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo

